

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1991, n. 5

Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell'amministrazione regionale, norme urgenti in materia di personale nonché norme sul personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e norme per l'uso della lingua ladina per i dipendenti dei comuni ladini della Provincia di Bolzano

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

NORME SULLA CONTRATTAZIONE

Art. 1

Ambito di applicazione e obiettivi

1. La Regione disciplina, in armonia con la Costituzione, con lo Statuto speciale di autonomia, con i principi di riforma economico-sociale desumibili dalle disposizioni della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, l'organizzazione del lavoro e il rapporto di impiego del proprio personale e del personale il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata.

2. La Regione persegue gradualmente l'obiettivo dell'omogeneizzazione dello stato giuridico e del trattamento economico del proprio personale con quello del personale degli enti pubblici operanti nel territorio regionale.

3. Nel perseguire l'obiettivo predetto, viene tenuto conto delle peculiarità locali quali:

- a) il requisito del bilinguismo per l'ammissione in servizio negli uffici regionali, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni.
- b) le diversità organizzative e funzionali rispetto ad altri enti pubblici.

Art. 2

Disciplina di legge

1. Sono regolati, in ogni caso, con legge regionale, ovvero, sulla base della legge, con atto amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali, le seguenti materie:

LEGGE REGIONALE
21 febbraio 1991, n. 5

- a) gli organi, le strutture, le modalità di preposizione alle medesime, i principi fondamentali di organizzazione delle strutture e le relative attribuzioni;
- b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
- c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
- d) i criteri per la formazione professionale, l'aggiornamento e il perfezionamento;
- e) i ruoli organici, la loro consistenza e dotazione per qualifiche funzionali;
- f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
- g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
- h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
- i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti nonché la condizioni e modalità atte a garantire la chiarezza, la trasparenza e la pubblicità dell'azione amministrativa.

Art. 3

Disciplina in base ad accordi

1. Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo, sono disciplinati, con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

- a) il regime retributivo e i trattamenti accessori ed integrativi, compresi quelli di missione e trasferimento, nonché eventuali acconti;
- b) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi del precedente articolo 2, lettera a);
- c) l'identificazione delle qualifiche funzionali in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
- d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza delle strutture;
- e) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione ed i procedimenti di rispetto;
- f) il lavoro straordinario;
- g) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale, l'aggiornamento e il perfezionamento;
- h) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale, anche in ordine a quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
- i) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale.

Art. 4

Accordi sindacali e composizione delle delegazioni

1. Per gli accordi da stipulare ai sensi della presente legge, la delegazione della Regione è designata dalla Giunta regionale; della

stessa fanno parte in ogni caso il Presidente della Giunta o un Assessore dallo stesso delegato, che la presiede.

2. La delegazione sindacale è composta da non più di tre rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale. Sono considerate rappresentative a tali fini le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti non inferiore al cinque per cento delle deleghe complessivamente rilasciate all'Amministrazione per la ritenuta del contributo sindacale. Nei limiti suindicati spetta ad ogni delegazione un rappresentante in ragione di un numero di iscritti, risultante dalle deleghe, pari a detta percentuale o a frazione di essa superiore alla metà.

3. Le delegazioni iniziano le trattative almeno sei mesi prima della scadenza dei precedenti accordi e formulano un'ipotesi di accordo entro tre mesi dall'inizio delle trattative medesime.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo, o che dichiarino di non partecipare alle trattative, possono trasmettere al Presidente della Giunta regionale ed ai componenti la delegazione della Regione le loro osservazioni.

5. La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate nel successivo articolo 7, ne autorizza la sottoscrizione.

6. In caso di determinazione negativa della Giunta regionale, le parti devono formulare, entro il termine di sessanta giorni, una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente la Giunta regionale.

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con deliberazione della Giunta regionale, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina contenuta nell'accordo stesso. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, punto 8 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1987, n. 8, partecipano alla formazione degli accordi di cui al presente articolo anche le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento e di Bolzano.

9. A tale scopo, la delegazione di parte pubblica della Regione di cui al comma 1 è integrata da due membri per ciascuna Camera di Commercio di Trento e di Bolzano, di cui in ogni caso il Presidente o un membro di Giunta dallo stesso delegato.

10. La delegazione sindacale è integrata da un rappresentante per ogni organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del personale della Camera di Commercio di Trento e da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del personale della Camera di Commercio di Bolzano. Sono considerate rappresentative a tali fini le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti non inferiore al cinque per cento delle deleghe complessivamente rilasciate a ciascuna Amministrazione camerale per la ritenuta del contributo sindacale.

Art. 5

Contenuto degli accordi

1. Vengono dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione ed il componimento dei conflitti di lavoro, ferme restando le norme sancite dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

2. È fatto divieto di concedere trattamenti integrativi non previsti dagli accordi e comunque comportanti oneri aggiuntivi.

3. Le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo debbono aver adottato, come condizione per la partecipazione alle procedure ivi previste, codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano l'obbligo di preavviso non inferiore a quindici giorni e modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione all'essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. I codici di autoregolamentazione devono essere allegati agli accordi di cui all'articolo 3.

Art. 6

Efficacia temporale degli accordi

1. Gli accordi stipulati ai sensi della presente legge hanno durata triennale.

2. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.

3. Il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, trova applicazione nei confronti dei dipendenti regionali per il periodo 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990.

Art. 7

Copertura finanziaria degli accordi

1. La spesa destinata alla contrattazione per il triennio deve essere indicata in apposita legge, con la quale viene determinata la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

2. La Giunta regionale, in sede di approvazione degli accordi, non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente, se non previa modifica della legge medesima.

3. L'onere derivante dalla contrattazione collettiva viene determinato con legge di bilancio nel quadro delle indicazioni del presente articolo.

LEGGE REGIONALE
21 febbraio 1991, n. 5

Art. 8
Personale dirigenziale

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza regionale, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento giuridico ed economico del personale appartenente alla qualifica dirigenziale. Rimane altresì fermo quanto disposto dall'articolo 52 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

Art. 9
Norma transitoria

1. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme per la disciplina delle materie di cui ai precedenti articoli 2 e 3, continuano ad applicarsi nelle materie medesime le disposizioni vigenti.

TITOLO II

NORME PER POTENZIARE IL SERVIZIO
DI TRADUZIONE

Art. 10
*Applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574*

1. Al fine di assicurare la piena applicazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti.

Art. 11
Concorsi pubblici per l'assunzione di traduttori

1. La Giunta regionale è autorizzata a bandire, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e tenendo conto del disposto del successivo articolo 27, pubblici concorsi per l'assunzione di personale da inquadrare nei profili concernenti le funzioni di traduttore, nei limiti delle disponibilità di organico.

2. In considerazione dell'urgenza di cui all'articolo 10, i termini previsti dalla legislazione vigente per l'espletamento dei pubblici concorsi sono ridotti alla metà.

2. La nomina è disposta dalla Giunta regionale con contratto a tempo determinato per un periodo comunque non superiore alla durata in carica della Giunta stessa. Il contratto è rinnovabile.

3. Il direttore dell'ufficio, nominato ai sensi del precedente comma 1, deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, prescritto per l'accesso alla carriera direttiva.

4. Al direttore dell'Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche, nominato ai sensi del comma 1, è attribuito il trattamento economico iniziale spettante ai dipendenti inquadrati nella nona qualifica funzionale, un'indennità di funzione non pensionabile corrispondente, nella misura lorda, a quella di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, oltre all'indennità integrativa speciale e agli altri assegni spettanti per legge.

5. L'indennità di funzione di cui al precedente comma spetta altresì al direttore dell'Ufficio nominato tra i dipendenti regionali di ruolo.

Art. 13

Convenzioni con società, agenzie o uffici specializzati in traduzioni per esigenze straordinarie

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con società, agenzie o uffici specializzati in traduzioni nella lingua tedesca e ladina, per esigenze straordinarie di traduzione di testi ad alto contenuto specialistico.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti delle Giunte delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento e di Bolzano.

